

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GEN. 2002

25 GEN. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -83-

OGGETTO: Accordo interregionale sulle farmacie di confine. D.P.R. 8.7.1998, n. 371, art. 2, comma 4.



OGGETTO: ACCORDO INTERREGIONALE SULLE FARMACIE DI CONFINE. D.P.R.
8.7.1998, N. 371, ART. 2, COMMA 4

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità;

VISTO l'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, che prevede la possibilità per gli assistiti di prelevare medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale, all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le Regioni interessate e le OO.SS. regionali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate;

VISTO l'accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale (allegato alla presente deliberazione), nella stesura definita tra le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti regionali in data 16.12.1999;

RITENUTO di garantire ai cittadini le migliori condizioni di prelievo di medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in territorio più facilmente raggiungibile;

CONSIDERATE le numerose richieste provenienti dagli assistiti della Regione Lazio interessati all'applicazione della suddetta disposizione normativa;
all'unanimità

DELIBERA


si approva l'allegato accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale a norma dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 e si dà delega al Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale per la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra le regioni confinanti interessate.

~~La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.~~

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

20 GEN 2002



ACCORDO PRELIMINARE SULLE FARMACIE DI CONFINE INTERREGIONALE

Visto l'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 che prevede la possibilità per gli assistiti di prelevare medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le Regioni interessate e le OO.SS. regionali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate;

Ritenuto con questo di garantire ai cittadini le migliori condizioni di prelievo di medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in territorio più facilmente raggiungibile;

Ritenuto altresì di definire criteri omogenei che consentano l'applicazione uniforme fra le farmacie di confine di quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 371/98

TRA

La Regione A
La Regione B
Le Organizzazioni Sindacali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'elenco regionale delle farmacie delle zone di confine tra la Regione A e la Regione B comprende le farmacie ubicate ad una distanza viabilistica minore tra i centri abitati confinanti e le farmacie più vicine delle due Regioni.

Le farmacie che siano interessate all'inserimento nell'elenco, comprese le farmacie di confine precedentemente autorizzate, presentano apposita domanda come da fac-simile allegato al presente accordo, entro termini che saranno previamente concordati tra le Regioni interessate. Sono fatti salvi i casi eccezionali che saranno valutati, in occasione della approvazione del protocollo d'intesa di cui al successivo art. 2 e degli aggiornamenti di cui all'art. 3, in relazione alle esigenze del servizio rivolto alla collettività.

Art. 2

Acquisite le richieste di cui all'art. 1 verrà approvato dalle due Regioni il protocollo d'intesa di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 371/98.

Art. 3

L'elenco regionale delle farmacie di confine verrà aggiornato, se necessario, ogni sei mesi a partire dalla data di prima approvazione.

Art. 4

Previo accordo fra Regioni e OO.SS. l'elenco di cui all'art. 3 potrà subire variazioni qualora vengano a modificarsi le condizioni previste dall'art. 1.



Acc

L

Art. 5

Le autorizzazioni già concesse alle farmacie di confine ai sensi della precedente normativa cessano di avere effetto con l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione dell'elenco di cui all'art. 1.

A tal fine le Aziende ULSS notificano alle farmacie di cui al comma precedente sia il testo del protocollo sottoscritto dalle Regioni sia la data di decadenza delle precedenti autorizzazioni, qualora le farmacie interessate non vengano inserite nel nuovo elenco approvato.

Art. 6

Le farmacie di confine inserite nell'elenco, informate dalle rispettive Aziende ULSS, sono autorizzate a spedire ricette del S.S.N. appartenenti agli assistiti della Regione confinante limitatamente ai medicinali e con esclusione dei prodotti relativi all'assistenza integrativa.

Art. 7

Le farmacie di confine che spediscono ricette di altra Regione sono tenute a rispettare, limitatamente a tali ricette, gli accordi regionali vigenti in quest'ultima relativamente alle modalità di pagamento, fermo restando che verrà loro riconosciuto l'acconto di cui all'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 371/98, solo per le ricette della Regione di appartenenza delle farmacie stesse.

Art. 8

L'inserimento della farmacia nell'elenco di cui all'art. 1 non è vincolato alla titolarità dell'esercizio farmaceutico, fatta salva l'eventuale rinuncia del titolare.

Art. 9

L'inserimento delle farmacie nell'elenco di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il titolare di comunicare all'Azienda ULSS della Regione confinante gli orari di apertura e chiusura della farmacia, i turni di servizio e la chiusura per ferie.

Art 10

La validità del presente Accordo è correlata alla vigenza del D.P.R. n. 371/98.

ferie

lu

6

FAC-SIMILE DI DOMANDA 1
 PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART.
 2 DEL D.P.R. 371/98

e, p.c. Alla Regione confinante
 Alla Regione di appartenenza

Il sottoscritto dott. _____
 in qualità di titolare/legale rappresentante della Farmacia _____
 codice Regionale _____ ubicata in Via _____
 del Comune di _____ (Prov. di _____) _____
 Azienda Sanitaria Locale di _____ Regione _____
 P. IVA _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

Di essere inserito nell'elenco regionale delle farmacie di confine autorizzate a spedire le
 ricette della Regione _____ ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo
 preliminare sulle farmacie di confine.

A tal fine consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n.
 15 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, dichiara:

1. che la Farmacia _____ è ubicata in zona di confine con la
 A.S.L. n. _____ della Regione _____
2. che la farmacia è ubicata rispetto alla località _____ del Comune
 di _____ (Prov. di _____ -ASL di
 competenza) ad una minor distanza viabilistica - Km _____ rispetto a qualsiasi altra
 farmacia della propria Regione e della Regione confinante.
3. Di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente i dati riferiti alla suddetta
 farmacia.

Data

Firma (AUTENTICATA)

N.B. L'autentica della firma non è necessaria se la dichiarazione viene inviata unitamente a copia fotostatica di
 un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

ferz

1

ber

4

